SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 129° — Numero 33

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 10 febbraio 1988** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVERTENZE

A decorrere dal 1° gennaio 1988 i bandi dei concorsi, i diari delle relative prove d'esame e ogni altro avviso riguardante tale materia, sono pubblicati nella serie speciale CONCORSI *ed* ESAMI che esce il martedì e il venerdì ed è posta in vendita nelle edicole.

SOMMARIO

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 5:

Immobiliare Rossini Maino, società per azioni, in Milano: Estrazione di obbligazioni.

Finanziaria Unione, società per azioni, in Milano: Estrazione di obbligazioni.

Casa editrice Giuseppe Principato, società per azioni, in Milano: Obbligazioni sorteggiate il 1° dicembre 1987.

Indena, società per azioni, in Milano:

Obbligazioni «Emissione 5 luglio 1984» sorteggiate il 15 gennaio 1988.

Obbligazioni «Emissione 28 aprile 1982» sorteggiate il 15 gennaio 1988.

Obbligazioni «Emissione 28 aprile 1981» sorteggiate il 15 gennaio 1988.

Tessitura Figli di Giuseppe Bertagna, società per azioni, in Torino: Obbligazioni sorteggiate il 3 dicembre 1987.

Autostrade - Concessioni e costruzioni autostrade, società per azioni, in Roma: Obbligazioni «Autostrade IRI 7% 1972/1988» sorteggiate il 12 gennaio 1988.

Pelliccerie riunite, società per azioni, in Como: Obbligazioni sorteggiate il 16 dicembre 1987.

Anodal, società per azioni, in Oristano: Obbligazioni sorteggiate il 29 dicembre 1987.

Fioravanti, società per azioni, in Arcugnano (Vicenza): Obbligazioni sorteggiate il 20 novembre 1987.

Banco di Napoli:

Obbligazioni «O.C.I. 9% - 1976/1991» sorteggiate il 12 gennaio 1988.

Obbligazioni «O.C.I. 10% - 1977/1990 - 2ª emissione» sorteggiate il 12 gennaio 1988.

Obbligazioni «O.C.I. tasso variabile - 1984/1989 - 20ª emissione» sorteggiate il 12 gennaio 1988.

G. Paracchi & C., società per azioni, in Torino:

Obbligazioni «Emissione 26 gennaio 1977» sorteggiate il 14 gennaio 1988.

Obbligazioni «Emissione 28 novembre 1975» sorteggiate il 14 gennaio 1988.

Obbligazioni «Emissione 9 novembre 1978» sorteggiate il 14 gennaio 1988.

I.R.I. - Istituto per la ricostruzione industriale: Rimborso di obbligazioni «IRI 12% - 1977/1988».

Comunità europea del carbone e dell'acciaio: Obbligazioni «C.E.C.A. 6% - 1968/1988 - 1ª emissione» sorteggiate il 10 dicembre 1987.

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 23 dicembre 1987, n. 566.

Proroga del termine per l'adeguamento delle case di cura private alle prescrizioni contenute nel decreto ministeriale 5 agosto 1977.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 51 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, concernente, tra l'altro, la definizione delle caratteristiche strutturali e funzionali richieste alle case di cura private;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1977 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 1977);

Visto, in particolare, l'art. 44 del precitato decreto ministeriale;

Visto l'art. 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che ha demandato, tra l'altro, alla competenza legislativa regionale la definizione delle caratteristiche funzionali cui devono corrispondere le istituzioni sanitarie private, richiamando espressamente l'esercizio della funzione di indirizzo e di coordinamento spettante allo Stato e lasciando in vigore, fino all'emanazione della suddetta legislazione regionale, la disciplina data alla materia con il citato art. 51 della legge n. 132/1968 ed il pure citato decreto ministeriale 5 agosto 1977;

Visto il decreto ministeriale 5 settembre 1985 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 17 settembre 1985) con il quale è stato differito il termine fissato dall'art. 44 del decreto ministeriale 5 agosto 1977 al 1° maggio 1986 con esclusione delle prescrizioni degli articoli 6, comma primo, 7, 8, 9, 12, 15, 18, 19, 22, 24 e 38, ultimo comma, dello stesso decreto;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 giugno 1986 «Atto di indirizzo e coordinamento dell'attività amministrativa delle regioni in materia di requisiti delle case di cura private» (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 153 del 4 luglio 1986);

Visti i decreti ministeriali 27 giugno 1986 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 153 del 4 luglio 1986) e 23 dicembre 1986 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 302 del 31 dicembre 1986) con i quali veniva differito rispettivamente al 31 dicembre 1986 e al 31 dicembre 1987 il termine fissato dall'articolo unico del decreto ministeriale 5 dicembre 1985;

Atteso che le regioni, nella maggior parte non hanno ancora portato a termine l'iter per l'approvazione delle proprie leggi, ai sensi del primo comma dell'art. 43 della legge n. 833/1978 sulla base dei contenuti di cui al precitato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 giugno 1986;

Ritenuto che l'applicazione dell'integrale normativa di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1977 a partire dal 1° gennaio 1987 potrebbe essere causa di assunzione di oneri rilevanti, destinati ad incidere in via definitiva sul Fondo sanitario nazionale e suscettibili di risultare a breve scadenza improduttivi, in quanto sostenuti per la conformazione a caratteristiche superate dalla legislazione regionale sopravveniente da emanarsi sulla base dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 giugno 1986;

Attesa, quindi, la necessità e l'urgenza di prorogare ulteriormente il termine di adeguamento dei requisiti delle case di cura private di cui al decreto ministeriale 23 dicembre 1986;

Decreta:

1. Il termine fissato dall'articolo unico del decreto ministeriale 23 dicembre 1986 concernente: «Proroga del termine per l'adeguamento delle case di cura private alle prescrizioni contenute nel decreto ministeriale 5 agosto 1977» è differito al 31 dicembre 1988.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 23 dicembre 1987

Il Ministro: DONAT CATTIN

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

Il D.M. 5 agosto 1977 reca «Determinazione dei requisiti tecnici sulle case di cura private».

Note alle premesse;

— Il testo dell'art. 51 della legge n. 132/1968 è il seguente:

«Art. 51 (*Requisiti da determinarsi con decreto del Ministro della sanità*). — 1. Le case di cura private sono sottoposte alla vigilanza del Ministero della sanità.

2. Il Ministro per la sanità, con propria decreto, sentito il Consiglio superiore di sanità, stabilisce:

a) le norme tecniche costruttive, i requisiti, le attrezzature ed i servizi di cui devono essere dotate le case di cura private in relazione al tipo di attività in esse esercitato;

b) le norme sull'ordinamento dei servizi e del personale;

c) i requisiti necessari per l'esercizio della funzione di "direttore sanitario responsabile".

3. La denominazione delle case di cura private deve essere sempre preceduta o seguita dalla indicazione "casa di cura privata": non possono essere usate frasi o denominazioni atte a ingenerare confusione con gli ospedali o istituti pubblici di cura o cliniche universitarie».

— Il testo dell'art. 44 del D.M. 5 agosto 1977 è il seguente:

«Art. 44 (*Termine adeguamento norme*). — 1. Le case di cura private devono adeguarsi alle prescrizioni contenute nel presente decreto entro otto anni dalla data di pubblicazione del decreto stesso a pena di revoca di autorizzazione.

2. Fino all'emanazione di nuove norme sull'edilizia ospedaliera pubblica, le statuizioni contenute nei precedenti articoli 5 e 10 e quelle di cui agli articoli 35, primo e secondo comma; 36, primo comma; 37, primo comma, non si applicano alle case di cura autorizzate alla data di pubblicazione del presente decreto».

— Il testo dell'art. 43 della legge n. 833/1978 è il seguente:

«Art. 43 (*Autorizzazione e vigilanza su istituzioni sanitarie*). — 1. La legge regionale disciplina l'autorizzazione e la vigilanza sulle istituzioni sanitarie di carattere privato, ivi comprese quelle di cui all'art. 41, primo comma, che non hanno richiesto di essere classificate ai sensi della legge 12 febbraio 1968, n. 132, su quelle convenzionate di cui all'art. 26, e sulle aziende termali e definisce le caratteristiche funzionali cui tali istituzioni e aziende devono corrispondere onde assicurare livelli di prestazioni sanitarie non inferiori a quelle erogate dai corrispondenti presidi e servizi delle unità sanitarie locali. Restano ferme le funzioni di indirizzo e coordinamento di cui all'art. 5.

2. Gli istituti, enti ed ospedali di cui all'art. 41, primo comma, che non abbiano ottenuto la classificazione ai sensi della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e le istituzioni a carattere privato che abbiano un ordinamento dei servizi ospedalieri corrispondente a quello degli ospedali gestiti direttamente dalle unità sanitarie locali, possono ottenere dalla regione, su domanda da presentarsi entro i termini stabiliti con legge regionale, che i loro ospedali, a seconda delle caratteristiche tecniche e specialistiche, siano considerati, ai fini dell'erogazione dell'assistenza sanitaria, presidi dell'unità sanitaria locale nel cui territorio sono ubicati, sempre che il piano sanitario regionale preveda i detti presidi. I rapporti dei predetti istituti, enti ed ospedali con le unità sanitarie locali sono regolati da apposite convenzioni.

3. Le convenzioni di cui al comma precedente devono essere stipulate in conformità a schemi tipo approvati dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale e devono prevedere tra l'altro forme e modalità per assicurare l'integrazione dei relativi presidi con quelli delle unità sanitarie locali.

4. Sino alla emanazione della legge regionale di cui al primo comma rimangono in vigore gli articoli 51, 52 e 53, primo e secondo comma, della legge 12 febbraio 1968, n. 132 e il decreto del Ministro della sanità in data 5 agosto 1977, adottato ai sensi del predetto art. 51 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 31 agosto 1977, n. 236, nonché gli articoli 194, 195, 196, 197 e 198 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, intendendosi sostituiti al Ministero della sanità la regione e al medico provinciale e al prefetto il presidente della giunta regionale».

— Il testo degli articoli 6, primo comma, 7, 8, 9, 12, 15, 18, 19, 22, 24 e 38, ultimo comma, del D.M. 5 agosto 1977 è il seguente:

«Art. 6, comma primo. — 1. La dotazione idrica delle case di cura non deve essere inferiore a 300 litri di acqua potabile al giorno per postoletto; da tale dotazione è escluso il fabbisogno non destinato alle dirette esigenze umane (impianto di riscaldamento, giardinaggio, ecc.».

«Art. 7 (*Smaltimento dei rifiuti solidi*). — 1. Il direttore sanitario provvede a che i rifiuti solidi che costituiscono pericolo d'infezione (bende, piccoli pezzi anatomici, ecc.) siano inceneriti nell'ambito della casa di cura.

2. I rifiuti solidi che non costituiscono pericolo di infezione sono smaltiti a cura del competente servizio comunale.

3. La raccolta dei rifiuti deve essere effettuata a mezzo di contenitori a perdere. Per quanto riguarda le caratteristiche dei camini, ed in genere dei forni di incenerimento, gli impianti devono essere conformi alle prescrizioni della legge 13 luglio 1966, n. 615 e del suo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1970, n. 1391».

«Art. 8 (*Smaltimento dei rifiuti liquidi*). — 1. I liquami devono essere convogliati in una fognatura razionale che può essere collegata con la fognatura cittadina.

2. In difetto di questa, o quando essa non dia garanzie per un appropriato smaltimento, i liquami devono essere convogliati in apposito impianto di depurazione biologica, approvato dalla competente autorità sanitaria, la quale può disporre che i liquami stessi siano sottoposti a procedimenti di disinfezione prima di essere immessi nella rete urbana o in un corso d'acqua».

«Art. 9 (*Smaltimento dei rifiuti radioattivi*). — 1. I metodi di smaltimento dei rifiuti radioattivi devono essere preventivamente approvati dai competenti organi regionali, ai sensi dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4 ed in conformità del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185».

«Art. 12 (*Impianti elettrici*). — 1. La casa di cura deve essere dotata di dispositivi ed impianti di sicurezza e di emergenza atti a garantire, in caso di interruzione dell'alimentazione elettrica esterna, l'automatica ed immediata disponibilità di energia elettrica adeguata ad assicurare almeno il funzionamento delle attrezzature e servizi che non possono rimanere inattivi neppure per brevissimo tempo (tra cui complessi operatori, sale da parto, rianimazione, terapia intensiva, reparto immaturi, emoteca) nonché un minimo di illuminazione negli altri ambienti.

2. In ogni camera di degenza devono essere predisposte la opportuna illuminazione generale notturna e per singolo posto-letto. Accanto ad ogni letto devono trovarsi una presa di corrente ed un dispositivo acustico-luminoso per la chiamata del personale».

«Art. 15 (*Protezione dalle radiazioni ionizzanti*). — 1. Per l'impiego di apparecchi e di sostanze che possono generare radiazioni ionizzanti, si devono adottare i provvedimenti costruttivi necessari per la protezione sanitaria dei degenti e del personale. Si osservano le prescrizioni di legge con particolare riguardo al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185».

«Art. 18 (*Direzione sanitaria*). — 1. La direzione sanitaria cura l'organizzazione tecnico-sanitaria della casa di cura privata sotto il profilo igienico ed organizzativo, rispondendone all'amministrazione e all'autorità sanitaria competente».

«Art. 19 (*Attribuzione del direttore sanitario responsabile*). — 1. Il direttore sanitario responsabile della casa di cura privata, oltre ad assolvere ai compiti previsti dall'art. 53 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, ha le seguenti attribuzioni:

cura l'applicazione del regolamento sull'ordinamento e sul funzionamento della casa di cura, proponendone le eventuali variazioni;

controlla la regolare tenuta e l'aggiornamento di apposito registro, contenente i dati anagrafici e gli estremi dei titoli professionali del personale addetto ai servizi sanitari;

trasmette annualmente all'ufficio del medico provinciale un elenco del personale addetto ai servizi sanitari in servizio al 1° gennaio e di quello convenzionato di cui all'art. 28 e comunica le successive variazioni;

vigila sulla regolare compilazione e tenuta del registro dei parti e degli aborti, del registro degli interventi chirurgici e dell'archivio clinico;

cura la tempestiva trasmissione all'I.S.T.A.T. e all'autorità sanitaria dei dati e delle informazioni richieste;

stabilisce, in rapporto alle esigenze dei servizi, l'impiego, la destinazione, i turni ed i congedi del personale medico, ausiliario, tecnico ed esecutivo addetto ai servizi sanitari;

controlla che l'assistenza agli infermi sia svolta con regolarità ed efficienza;

vigila sul comportamento del personale addetto ai servizi sanitari proponendo, se del caso, all'amministrazione i provvedimenti disciplinari;

propone all'amministrazione, d'intesa con i responsabili dei servizi, l'acquisto di apparecchi, attrezzature ed arredi sanitari ed esprime il proprio parere in ordine ad eventuali trasformazioni edilizie delle case di cura;

rilascia agli aventi diritto, in base ai criteri stabiliti dall'amministrazione, copia delle cartelle cliniche ed ogni altra certificazione sanitaria riguardante i malati assistiti nella casa di cura;

vigila sul funzionamento dell'emoteca nonché sulla efficienza delle apparecchiature tecniche, degli impianti di sterilizzazione, disinfezione, condizionamento dell'aria, della cucina e lavanderia, per quanto attiene agli aspetti igienico-sanitari;

controlla la regolare tenuta del registro di carico e scarico degli stupefacenti, ai sensi di legge;

vigila sulla scorta dei medicinali e prodotti terapeutici, sulle provviste alimentari e sulle altre provviste necessarie per il corretto funzionamento della casa di cura;

stabilisce, oltre ai turni di guardia medica, quelli di guardia ostetrica ed infermieristica.

2. La direzione sanitaria deve comprendere locali e servizi adeguati all'espletamento delle attività ad essa connesse».

«Art. 22 (*Obblighi del titolare della casa di cura*). — 1. È fatto obbligo ai titolari delle case di cura private di:

denunciare gli apparecchi radiologici esistenti nelle case di cura private ai sensi dell'art. 195 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e di chiedere la preventiva autorizzazione per detenere sostanze radioattive comunque confezionate;

provvedere almeno una volta l'anno, ai sensi dell'art. 139 del regolamento generale sanitario (regio decreto 3 febbraio 1901, n. 45, modificato con regio decreto 6 dicembre 1928, n. 3112), alla generale disinfezione o ripulitura degli ambienti e relativi arredi, nonché alla loro manutenzione».

«Art. 24 (*Cartelle cliniche*). — 1. In ogni casa di cura privata è prescritta, per ogni ricoverato, la compilazione della cartella clinica, da cui risultino le generalità complete, la diagnosi di entrata, l'anamnesi familiare e personale, l'esame obiettivo, gli esami di laboratorio e specialistici, la diagnosi, la terapia, gli esiti e i postumi.

2. Le cartelle cliniche, firmate dal medico curante, dovranno portare un numero progressivo ed essere conservate a cura della direzione sanitaria.

3. In caso di cessazione dell'attività della casa di cura le cartelle cliniche dovranno essere depositate presso l'ufficio comunale o consorziale di igiene».

«Art. 38 (*Adeguamento dei servizi generali e dei servizi di diagnosi e cura per particolari tipi di case di cura*), ultimo comma. — 4. I competenti organi regionali possono, in via eccezionale, e per un periodo di tempo predeterminato in relazione alle disponibilità idriche locali, autorizzare deroghe alla dotazione idrica giornaliera prevista dall'art. 6, la quale, comunque, non può in alcun caso scendere al di sotto dei 150 litri».

Nota al testo:

L'articolo unico del D.M. 23 dicembre 1986 differiva il termine al 31 dicembre 1987.

88G0048

DECRETO 26 gennaio 1988, n. 30.

Identificazione dei profili professionali attinenti a figure nuove atipiche e di dubbia ascrizione ai sensi dell'art. 1, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, che regolamenta lo stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;

Viste le relazioni della Direzione generale degli ospedali n. 900/6/1.AG/223/6217 in data 18 settembre 1987 e della Direzione generale dei servizi di medicina sociale n. 500.1/AG15/133-1055 in data 17 settembre 1987 con le quali veniva chiesto il parere del Consiglio sanitario nazionale in ordine all'identificazione del profilo professionale attinente a nuove figure e alla relativa collocazione nei ruoli ai sensi dell'art. 1, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;

Considerato che, ai sensi del precitato art. 1, quarto comma, il provvedimento ministeriale può avere riguardo all'integrazione della tabella 1, allegata al decreto stesso, mediante l'individuazione di nuovi profili professionali o posizioni funzionali;

Considerata la necessità di emanare il relativo provvedimento;

Sentito il parere del Consiglio sanitario nazionale nella seduta del 9 dicembre 1987;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;

Visto il decreto ministeriale 30 gennaio 1982 e sue modificazioni, relativo alla normativa concorsuale del personale delle unità sanitarie locali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, sono istituite le figure ed identificati i profili professionali di cui ai punti sottoindicati:

1) *Audioprotesista:* operatore professionale di prima categoria.

Collocazione: ruolo sanitario - tabella *N* - personale con funzioni di riabilitazione.

Funzioni: fornitura, su prescrizione dell'audiologo o dell'otorinolaringoiatra, di apparecchi acustici per la correzione dei difetti dell'udito; prove per la scelta, l'adattamento ed il controllo della protesi, anche mediante il rilevamento dell'impronta del condotto uditivo; addestramento all'uso della protesi e fornitura di presidi atti a proteggere l'udito dal rumore.

La prescrizione specialistica per la sostituzione della protesi, ai fini del ripristino e per la riparazione di parti di essa, è richiesta solo nei confronti dei minori di anni 12.

Requisito specifico di ammissione ai concorsi salvo quelli di carattere generale fissati dal decreto ministeriale 30 gennaio 1982, è il possesso di attestato di corso di abilitazione di durata almeno biennale svolto in presidi del Servizio sanitario nazionale cui si accede con diploma di istruzione secondaria di secondo grado o presso strutture universitarie.

Si applicano, inoltre, le disposizioni di cui agli articoli 81, 82, 83, 84 del decreto ministeriale 30 gennaio 1982 e successive modificazioni.

2) *Podologo:* operatore professionale di prima categoria.

Collocazione: ruolo sanitario - tabella *I* - personale infermieristico.

Funzioni: tratta direttamente, dopo esame obiettivo del piede, con metodi incruenti, ortesici e idromassoterapici le alterazioni ipercheratosiche cutanee, le unghie ipertrofiche, deformi ed incarnite, le verruche dei piedi nonché il

piede doloroso. Su prescrizione medica previene e svolge attività di medicazione delle ulcerazioni, delle piaghe o delle ferite del piede e comunque assiste, anche ai fini dell'educazione sanitaria, i soggetti portatori di malattie a «rischio».

Requisito specifico, salvo quelli di carattere generale, fissato dal decreto ministeriale 30 gennaio 1982, di ammissione ai concorsi è il possesso di diploma di podologo conseguito dopo un corso triennale autorizzato dalla regione al quale si accede con l'ammissione al terzo anno di scuola secondaria superiore.

Si applicano, inoltre, le disposizioni di cui agli articoli 81, 82, 83, 84 del decreto ministeriale 30 gennaio 1982, e successive modifiche.

3) *Tecnico di angiocardiochirurgia perfusionista:* operatore professionale di prima categoria.

Collocazione: ruolo sanitario - tabella *L* - personale tecnico-sanitario.

Funzioni: utilizzazione delle attrezzature relative alle nuove tecniche operatorie della cardiochirurgia, uso della macchina «cuore-polmoni» per la circolazione extracorporea.

Requisito specifico di ammissione ai concorsi salvo quelli di carattere generale fissati dal decreto ministeriale 30 gennaio 1982, è il possesso di attestato di corso di abilitazione di durata almeno biennale svolto in presidi del Servizio sanitario nazionale cui si accede con diploma di istruzione secondaria di secondo grado oppure presso strutture universitarie.

4) *Tecnico di neurofisiopatologia:* operatore professionale di prima categoria.

Collocazione: ruolo sanitario - tabella *L* - personale tecnico-sanitario.

Funzioni: applicazione, su indicazione medica, delle metodiche specifiche agli accertamenti diagnostici in campo neurologico e neurochirurgico; allestimento delle apparecchiature e manutenzione ordinaria delle medesime.

Requisito specifico di ammissione ai concorsi salvo quelli di carattere generale fissati dal decreto ministeriale 30 gennaio 1982, è il possesso di attestato di corso di abilitazione di durata almeno biennale svolto in presidi del Servizio sanitario nazionale cui si accede con diploma di istruzione secondaria di secondo grado o presso strutture universitarie.

5) *Igienista dentale:* operatore professionale di prima categoria.

Collocazione: ruolo sanitario - tabella *L* - personale tecnico-sanitario.

Funzioni: svolge compiti relativi alla prevenzione delle affezioni bucco-dentali alle strette dipendenze dei medici specialisti nelle discipline odontostomatologiche e dei dottori in odontoiatria.

Collabora nella compilazione della cartella clinica odontostomatologica e provvede alla raccolta di dati clinico-statistici.

Provvede all'ablazione del tartaro ed alla levigatura delle radici nonché all'applicazione topica dei vari mezzi profilattici.

Provvede all'istruzione sulle varie metodiche di igiene orale, sull'uso razionale di diversi presidi specifici e sull'uso dei mezzi diagnostici idonei ad evidenziare placca batterica e patina dentale motivando l'esigenza di controlli clinici periodici.

Indica le norme di una alimentazione razionale ai fini della tutela della salute dentale.

Requisito specifico di ammissione ai concorsi salvo quelli di carattere generale fissati dal decreto ministeriale 30 gennaio 1982, è il possesso di attestato di corso di abilitazione di durata almeno biennale svolto in presidi del Servizio sanitario nazionale cui si accede con diploma di istruzione secondaria di secondo grado o presso strutture universitarie.

Art. 2.

Gli organi regionali nonché quelli delle unità sanitarie locali competenti secondo i rispettivi ordinamenti adotteranno i provvedimenti conseguenti alle disposizioni contenute nel presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 26 gennaio 1988

Il Ministro: DONAT CATTIN

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

88G0049

DECRETO 28 gennaio 1988.

Autorizzazione all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di cuore da cadavere a scopo terapeutico presso la nuova sede provvisoria dell'istituto di chirurgia cardiovascolare dell'Università degli studi di Padova.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il proprio decreto dell'11 novembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 15 novembre 1985, con il quale l'istituto di chirurgia cardiovascolare dell'Università degli studi di Padova ubicato nel complesso clinico ospedaliero dell'unità sanitaria locale n. 21 è stato autorizzato all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di cuore da cadavere a scopo terapeutico;

Vista l'istanza presentata dal presidente dell'unità sanitaria locale n. 21 di Padova, in data 30 ottobre 1987, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare le predette attività di prelievo e trapianto presso la nuova sede provvisoria dell'istituto sopracitato sita nel medesimo complesso clinico ospedaliero;

Vista la relazione sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità, in data 15 gennaio 1988;

Sentito il parere favorevole dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 26 gennaio 1988;

Considerato che, in base agli accertamenti tecnici eseguiti ed al parere formulato dal Consiglio superiore di sanità nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione ad effettuare le attività di prelievo e trapianto di cuore da cadavere a scopo terapeutico presso la nuova sede provvisoria;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Decreta:

Art. 1.

Le operazioni di prelievo e trapianto di cuore da cadavere a scopo terapeutico presso l'istituto di chirurgia cardiovascolare dell'Università degli studi di Padova ubicato nel complesso clinico ospedaliero dell'unità sanitaria locale n. 21, già autorizzato con decreto ministeriale dell'11 novembre 1985, debbono essere eseguite presso le sale operatorie della nuova sede provvisoria del sopracitato istituto di chirurgia cardiovascolare sita nel medesimo complesso clinico ospedaliero.

Art. 2.

Resta valido quanto ulteriormente disposto con il decreto ministeriale dell'11 novembre 1985.

Art. 3.

Il presidente dell'unità sanitaria locale n. 21 di Padova è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 gennaio 1988

Il Ministro: DONAT CATTIN

88A0517

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 5 gennaio 1988.

Elevazione a lire 7.000 miliardi dell'importo massimo dell'emissione dei certificati di credito del Tesoro quinquennali con godimento 1° gennaio 1988.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 430317/66-AU-150 del 28 dicembre 1987, in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, con il quale è stata disposta una emissione di certificati di credito del Tesoro della durata di cinque anni, con godimento 1° gennaio 1988, fino all'importo massimo di lire 5.000 miliardi;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, elevare l'importo massimo dell'emissione dei predetti certificati da lire 5.000 miliardi a lire 7.000 miliardi;

Decreta:

Art. 1.

L'importo massimo dei certificati di credito del Tesoro della durata di cinque anni, con godimento 1° gennaio 1988, emessi con decreto ministeriale del 28 dicembre 1987, meglio specificato nelle premesse, è elevato da lire 5.000 miliardi a lire 7.000 miliardi.

Art. 2.

In relazione a quanto disposto dal precedente art. 1, la Banca d'Italia provvederà a versare entro la data del 28 gennaio 1988, presso la tesoreria provinciale dello Stato - Sezione di Roma, a termine dell'art. 9 del citato decreto ministeriale del 28 dicembre 1987, il controvalore dell'ulteriore importo di nominali lire 2.000 miliardi di cui al precedente art. 1, al netto della provvigione di collocamento di cui all'art. 7 del decreto medesimo, unitamente al rateo d'interesse dovuto allo Stato per il periodo dal 1° gennaio 1988 al giorno del versamento, con bonifico di tre giorni d'interesse.

A fronte del su menzionato versamento, la predetta sezione di tesoreria provinciale procederà, a norma del medesimo art. 9, terzo comma, del citato decreto ministeriale del 28 dicembre 1987, all'emissione di apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, cap. 5100.

Art. 3.

Restano ferme tutte le altre disposizioni di cui al ripetuto decreto ministeriale del 28 dicembre 1987.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 gennaio 1988

Il Ministro: AMATO

88A0468

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 1° febbraio 1988.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di alcuni uffici finanziari.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Viste le note con le quali le competenti intendenze di finanza hanno comunicato la causa e il periodo di mancato o irregolare funzionamento dei sottoindicati uffici finanziari e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Ritenuto che l'astensione dal lavoro del personale degli uffici provinciali dell'imposta sul valore aggiunto, del registro e delle conservatorie dei registri immobiliari nel giorno 14 dicembre 1987 è stata causata dalla adesione allo sciopero, indetto su scala nazionale, dalla Confederazione direttivi statali (Dir.Stat.);

Ritenuto che la causa suesposta deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha determinato il mancato o irregolare funzionamento degli uffici creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici presso i quali si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento dei sottoindicati uffici provinciali dell'imposta sul valore aggiunto, del registro e delle conservatorie dei registri immobiliari è accertato come segue:

IN DATA 14 DICEMBRE 1987

Regione Trentino-Alto Adige:

ufficio del registro di Riva del Garda;
ufficio del registro di Rovereto.

Regione Emilia-Romagna:

ufficio del registro di Portomaggiore;
ufficio del registro di Cento;
ufficio provinciale I.V.A. di Ferrara;
ufficio del registro di Ferrara;
ufficio del registro di Comacchio;
ufficio del registro di Fiorenzuola d'Arda;
ufficio provinciale I.V.A. di Piacenza;
ufficio del registro di Fidenza;
ufficio del registro di Piacenza.

Regione Lazio:

ufficio del registro atti giudiziari di Roma;
ufficio del registro successioni di Roma;
ufficio del registro di Viterbo.

Regione Toscana:

ufficio provinciale I.V.A. di Arezzo.

Regione Sicilia:

ufficio provinciale I.V.A. di Agrigento;
ufficio del registro di Licata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° febbraio 1988

Il Ministro: GAVA

88A0439

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 24 settembre 1987.

Determinazione delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura ed individuazione dei relativi ambiti territoriali nella regione Valle d'Aosta.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 28 febbraio 1987, n. 56, recante norme sulla «Organizzazione del mercato del lavoro»;

Visti gli articoli 1 e 2 della legge suddetta e segnatamente i commi 1, 2 e 8, secondo periodo, dell'art. 1, e 2 dell'art. 2;

Ritenuto che il disposto combinato degli articoli 1 e 2 della predetta legge impone al Ministro del lavoro e della previdenza sociale di provvedere alla determinazione delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura ed alla definizione dei relativi ambiti territoriali;

Constatato che la normativa di cui alla predetta legge n. 56/1987 — contenendo essa disposizioni diverse di grande rilevanza innovativa, dirette ad un più puntuale soddisfacimento delle esigenze della domanda e della offerta di lavoro ed alla realizzazione degli incrementi occupazionali attraverso l'esplicazione di politiche attive e promozionali — presuppone per la sua attuazione la immediata istituzione ed il funzionamento delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura;

Considerato che, a norma dell'art. 3 della legge medesima, le amministrazioni comunali sono tenute a fornire i locali necessari per il funzionamento delle sezioni circoscrizionali, in concorso proporzionale di spesa tra loro, e che, pertanto, le stesse devono poter, in via preventiva, conoscere l'area circoscrizionale in cui ricadono i comuni;

Ritenuto di dover procedere alla istituzione delle sezioni circoscrizionali nella regione Valle d'Aosta;

Visti gli atti istruttori e segnatamente quelli trasmessi dall'URLMO per la Valle d'Aosta;

Tenuto conto che le esigenze di potenziamento ed ammodernamento delle strutture del Ministero del lavoro e della previdenza sociale devono essere soddisfatte anche mediante l'impiego di tecnologie informatiche, con l'utilizzo dei mezzi e delle risorse secondo criteri di economicità ed efficienza, che influenzano, nella fattispecie, la determinazione delle dimensioni delle sezioni circoscrizionali stesse;

Ritenuto che nella regione Valle d'Aosta non rileva pervenire ad una diversa individuazione relativamente alle sezioni circoscrizionali per l'impiego ed a quelle agricole, in quanto nel locale mercato del lavoro non sussiste una marcata prevalenza di un settore, quello agricolo, rispetto agli altri, bensì una certa omogeneità ed una discreta diversità delle attività produttive;

Acquisito il parere della commissione regionale per l'impiego per la Valle d'Aosta espresso nelle sedute del 9 settembre 1987 e del 18 settembre 1987;

Decreta:

Nella regione Valle d'Aosta le «Sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura» ed i relativi ambiti territoriali sono rispettivamente determinate e definiti come appresso:

n. 1 di Aosta, con sede ad Aosta, comprendente i comuni di: Aosta, Allein, Arvier, Avise, Aymavilles, Bionaz, Brissogne, Charvensod, Cogne, Doues, Etroubles, Fenis, Gignod, Gressan, Introd, Jovencan, Nus, Ollomont, Oyace, Pollein, Quart, Rhemes-Notre-Dame, Rhemes-Saint-Georges, Roisan, Saint-Christophe, Saint-Marcel, Saint-Nicolas, Saint-Pierre, Saint-Oyen, Saint-Rhemy, Sarre, Valgrisenche, Valpelline, Valsavaranche, Villeneuve;

n. 2 di Morgex, con sede a Morgex, comprendente i comuni di: Morgex, Courmayeur, La Salle, La Thuile, Pré-Saint-Didier;

n. 3 di Vèrres, con sede a Vèrres, comprendente i comuni di: Vèrres, Antey-Saint-André, Arnad, Ayas, Bard, Brusson, Challand-Saint-Anselme, Challand-Saint-Victor, Chambave, Chamois, Champdepraz, Champorcher, Chatillon, Donnas, Emarese, Fontainemore, Gaby, Gressoney-La-Trinité, Gressoney-Saint-Jean, Hône, Issime, Issogne, La Magdeleine, Lillianes, Montjovet, Perloz, Pontboset, Pontey, Pont-Saint-Martin, Saint-Denis, Saint-Vincent, Torgnon, Valtournenche, Verrayes.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Roma, addì 24 settembre 1987

Il Ministro: FORMICA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 ottobre 1987
Registro n. 10 Lavoro, foglio n. 207

88A0447

MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 30 dicembre 1987.

Approvazione delle modalità relative all'applicazione dei contratti assunti in abbinamento a fondi comuni d'investimento dalla compagnia assicuratrice Unipol S.p.a., in Bologna.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio dell'assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Visto il decreto ministeriale in data 13 agosto 1987, n. 17239 con il quale sono state approvate condizioni particolari di polizza regolanti la decorrenza della copertura assicurativa, da applicare unitamente alle condizioni generali di polizza già approvate con decreto ministeriale 18 giugno 1981, n. 13296 per la compagnia assicuratrice Unipol S.p.a., con sede in Bologna;

Ritenuta la necessità di stabilire, in conformità a quanto richiesto dalla società interessata con l'istanza in data 5 maggio 1987, che le anzidette condizioni particolari di polizza possono essere inserite solo ed esclusivamente in polizze abbinate a fondi comuni di investimento;

Decreta:

Le condizioni particolari di polizza approvate con decreto ministeriale 13 agosto 1987, n. 17239, dovranno essere applicate esclusivamente a contratti assunti in abbinamento a fondi comuni di investimento.

Roma, addì 30 dicembre 1987

Il Ministro: BATTAGLIA

88A0475

DECRETO 30 dicembre 1987.

Modificazione alle condizioni generali di polizza regolanti «il pagamento delle prestazioni» da applicare ai soli contratti di assicurazione stipulati in forma individuale dalla S.p.a. Istituto italiano di previdenza, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 31 luglio 1987 della società per azioni Istituto italiano di previdenza, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione del nuovo testo dell'art. 12 delle condizioni generali di polizza regolanti «il pagamento delle prestazioni», in sostituzione dell'analogo in vigore da applicare ai soli contratti di assicurazione stipulati in forma individuale;

Vista la nota in data 5 novembre 1987, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

È approvato, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, il nuovo testo dell'art. 12 delle condizioni generali di polizza regolanti «il pagamento delle prestazioni», in sostituzione dell'analogo in vigore approvato con decreto ministeriale del 18 giugno 1981 da applicare ai soli contratti di assicurazione stipulati in forma individuale, presentato dalla società per azioni Istituto italiano di previdenza, con sede in Milano.

Le nuove condizioni generali di polizza dovranno essere adottate a decorrere dal 1° gennaio 1988.

Roma, addì 30 dicembre 1987

Il Ministro: BATTAGLIA

88A0476

DECRETO 30 dicembre 1987.

Modificazione alle condizioni generali di polizza regolanti «il pagamento delle prestazioni» da applicare ai soli contratti di assicurazione stipulati in forma individuale dalla rappresentanza generale per l'Italia della società Winterthur vita, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 28 luglio 1987 della rappresentanza generale per l'Italia della società Winterthur vita, intesa ad ottenere l'approvazione del nuovo testo dell'art. 12 delle condizioni generali di polizza regolanti «il pagamento delle prestazioni», in sostituzione dell'analogo in vigore da applicare ai soli contratti di assicurazione stipulati in forma individuale;

Vista la nota in data 5 novembre 1987, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

È approvato, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, il nuovo testo dell'art. 12 delle condizioni generali di polizza regolanti «il pagamento delle prestazioni», in sostituzione dell'analogo in vigore approvato con decreto ministeriale 18 giugno 1981, da applicare ai soli contratti di assicurazione stipulati in forma individuale, presentato dalla rappresentanza generale per l'Italia della società Winterthur vita, con sede in Milano.

Le nuove condizioni generali di polizza dovranno essere adottate a decorrere dal 1° gennaio 1988.

Roma, addì 30 dicembre 1987

Il Ministro: BATTAGLIA

88A0477

DECRETO 30 dicembre 1987.

Modificazione alle condizioni generali di polizza regolanti «il pagamento delle prestazioni» da applicare ai soli contratti di assicurazione stipulati in forma individuale dalla S.p.a. Allianz Pace, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 4 agosto 1987 della società per azioni Allianz Pace, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione del nuovo testo dell'art. 12 delle condizioni generali di polizza regolanti «il pagamento delle prestazioni», in sostituzione dell'analogo in vigore da applicare ai soli contratti di assicurazione stipulati in forma individuale;

Vista la nota in data 6 novembre 1987, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

È approvato, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, il nuovo testo dell'art. 12 delle condizioni generali di polizza regolanti «il pagamento delle prestazioni», in sostituzione dell'analogo in vigore approvato con decreto ministeriale 18 giugno 1981 da applicare ai soli contratti di assicurazione stipulati in forma individuale, presentato dalla società per azioni Allianz Pace, con sede in Milano.

Le nuove condizioni generali di polizza dovranno essere adottate a decorrere dal 1° gennaio 1988.

Roma, addì 30 dicembre 1987

Il Ministro: BATTAGLIA

88A0478

DECRETO 30 dicembre 1987.

Approvazione del nuovo regolamento della gestione interna delle attività del fondo d'investimento denominato «PR», presentato dalla S.p.a. Allianz Pace, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 26 agosto 1987 della società per azioni Allianz Pace, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione del nuovo testo del regolamento della gestione degli investimenti denominata «PR»;

Vista la nota in data 28 settembre 1987, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

In sostituzione del regolamento previgente è approvato, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, un nuovo testo del regolamento della gestione degli investimenti denominata «PR» presentato dalla società per azioni Allianz Pace, con sede in Milano.

Il suddetto regolamento disciplinerà la gestione di cui al comma precedente a decorrere dal 1° gennaio 1988.

Roma, addì 30 dicembre 1987

Il Ministro: BATTAGLIA

88A0479

DECRETO 30 dicembre 1987.

Approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni speciali di polizza presentate dalla società per azioni Assicurazioni generali, in Roma, da utilizzare esclusivamente in coassicurazione con la società per azioni Compagnia assicuratrice Unipol, in Bologna.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Visto il decreto ministeriale 9 marzo 1985, n. 16050, concernente l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, di condizioni speciali di polizza, di una opzione e di tassi di premio presentati dalla società per azioni Compagnia assicuratrice Unipol, con sede in Bologna;

Vista la domanda in data 8 settembre 1987 della società per azioni Assicurazioni generali, con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di due tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita e delle relative condizioni speciali di polizza da utilizzare esclusivamente in coassicurazione con la società per azioni Compagnia assicuratrice Unipol, con sede in Bologna;

Vista la nota in data 15 ottobre 1987, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le relative condizioni speciali di polizza presentate dalla società per azioni Assicurazioni generali, con sede in Roma, da utilizzare esclusivamente in coassicurazione con la società per azioni Compagnia assicuratrice Unipol, con sede in Bologna, ferma restando l'osservanza del disposto dell'art. 3 del citato decreto ministeriale 9 marzo 1985, n. 16050:

tariffa n. 74 (M) - assicurazione di rendita vitalizia differita, a premio unico, con controassicurazione;

tariffa n. 84 (F) - assicurazione di rendita vitalizia differita, a premio unico, con controassicurazione;

condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione annua della prestazione garantita, da applicare alle sopraindicate tariffe di assicurazione sulla vita.

Roma, addì 30 dicembre 1987

Il Ministro: BATTAGLIA

88A0480

DECRETO 30 dicembre 1987.

Approvazione dei nuovi regolamenti delle gestioni degli investimenti denominate «Gesav - Gestione speciale assicurati vita» e «Gecu - Gestione speciale in E.C.U.», presentati dalla S.p.a. Assicurazioni generali, in Venezia.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 11 agosto 1987 della società per azioni Assicurazioni generali, con sede in Venezia, intesa ad ottenere l'approvazione dei nuovi testi dei regolamenti delle gestioni degli investimenti denominata «Gesav - Gestione speciale assicurati vita» e «Gecu - Gestione speciale in E.C.U.»;

Vista la nota in data 30 settembre 1987, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

In sostituzione dei regolamenti previgenti sono approvati, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, i nuovi testi dei regolamenti delle gestioni degli investimenti denominate «Gesav - Gestione speciale assicurati vita» e «Gecu - Gestione speciale in E.C.U.», presentati dalla società per azioni Assicurazioni generali, con sede in Venezia.

I suddetti regolamenti disciplineranno le gestioni di cui al comma precedente a decorrere dal 1° gennaio 1988.

Roma, addì 30 dicembre 1987

Il Ministro: BATTAGLIA

88A0481

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

DECRETO 4 febbraio 1988.

Proroga del termine di presentazione delle domande per la concessione di una indennità ai produttori che si impegnano ad abbandonare la produzione lattiera.

IL MINISTRO-PRESIDENTE

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1987, n. 524, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 300 del 24 dicembre 1987 recante norme generali per la concessione di una indennità per i produttori che si impegnano ad abbandonare la produzione lattiera;

Visto in particolare l'art. 4 del citato decreto ministeriale n. 524/87 che fissa al 31 gennaio 1987 il termine per la presentazione delle domande da parte dei produttori che intendono beneficiare del premio di abbandono della produzione lattiera;

Visto l'art. 3 del suddetto decreto ministeriale n. 524/87 che demanda alle regioni e province autonome le fissazioni dei criteri e delle modalità particolari di applicazione delle misure in questione;

Ritenuto che per il breve lasso di tempo intercorso tra l'emanazione del decreto ministeriale 21 dicembre 1987, n. 524, e la fissazione dei criteri e modalità particolari da parte delle regioni e province autonome non è stato possibile consentire la presentazione delle domande da parte di tutti i beneficiari;

Ritenuto necessario per i suesposti motivi di prorogare il termine di presentazione delle domande per la concessione dell'intennità di abbandono della produzione lattiera;

Decreta:

Art. 1.

Il termine di cui all'art. 4, paragrafo 2, del decreto ministeriale 21 dicembre 1987, n. 524, relativo alla presentazione delle domande per la concessione di una indennità ai produttori che si impegnano ad abbandonare la produzione lattiera è prorogato al 20 febbraio 1988.

Art. 2.

Il termine di cui all'art. 5 del citato decreto ministeriale n. 524/87 è prorogato al 15 marzo 1988.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 febbraio 1988

Il Ministro-Presidente: PANDOLFI

88A0508

CIRCOLARI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

CIRCOLARE 29 ottobre 1987, n. 29233.

Legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 20. Autorizzazioni laboratori per prove sui materiali.

A. Ai sensi dell'art. 20 della legge n. 1086/71 questo Ministero ha facoltà di rilasciare, con apposito decreto, a laboratori diversi da quelli ufficiali autorizzazioni ad eseguire prove sui materiali per il controllo dei requisiti richiesti dalla normativa tecnica per la sicurezza delle costruzioni: la conseguente attività dei laboratori autorizzati, ai fini della legge suddetta, è servizio di pubblica utilità.

Detta facoltà è stata in passato esercitata sulla base di successive regolamentazioni il cui *corpus* si è man mano formato sulla base di proposte del Servizio tecnico centrale di questo Ministero e di indirizzi e pareri della competente sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, il cui avviso è obbligatorio ai sensi del citato art. 20 della stessa legge n. 1086/71.

Particolari esigenze volte ad assicurare che la funzione di pubblica utilità riconosciuta ai laboratori in questione sia garantita da validi presupposti, hanno indotto questa amministrazione a formulare, sulla base di uno studio del Servizio tecnico centrale, del parere espressso dalla citata sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nonché del parere reso dell'ufficio studi e legislazione di questo Ministero, un'aggiornata regolamentazione tecnico-amministrativa che forma oggetto della presente circolare ed è di seguito portata a conoscenza degli interessati del settore.

B. Le istanze di autorizzazione ai sensi dell'art. 20 della legge n. 1086/71, da inoltrare al Ministero dei lavori pubblici - Servizio tecnico centrale - Piazzale di Porta Pia, 2 - 00198 Roma, debbono sempre riferirsi a strutture operative con esperienza almeno biennale nell'ambito dei controlli delle opere oggetto della citata legge, costituendo elemento qualificante anche eventuale altra attività svolta in campi affini.

Si precisa peraltro che, in considerazione del fatto che le autorizzazioni in oggetto riguardano un servizio di pubblica utilità, l'amministrazione, oltre all'accertamento

circa la sussistenza dei requisiti di ordine tecnico ed amministrativo di cui alla regolamentazione che segue, si riserva ogni azione di controllo e di regolazione sotto il profilo quantitativo-ubicazionale.

C. In relazione a quanto innanzi precisato le istanze di nuove autorizzazioni devono essere formulate in due fasi.

Nella prima fase dovrà essere inoltrata generica richiesta di autorizzazione con specifico riferimento alla ubicazione del laboratorio nell'ambito territoriale pertinente, corredando la domanda di ogni elemento utile, ad avviso del richiedente, a sostegno della propria istanza sotto il profilo della collocazione.

A seguito di preliminare assenso dell'amministrazione sotto il profilo della collocazione territoriale del laboratorio, nella seconda fase, entro i termini che saranno indicati, dovrà essere formulata specifica istanza di autorizzazione contenente la seguente documentazione:

1) domanda di bollo sottoscritta dal proprietario o dal legale rappresentante, con firma autenticata. Nella domanda dovrà specificarsi:

a) il tipo di gestione (ditta individuale, società di capitale, società di persone);

b) ubicazione della sede del laboratorio;

c) periodo di attività precedente;

2) documentazione relativa alla proprietà ed alla gestione del laboratorio:

a) per enti pubblici:

«dichiarazione di compatibilità» resa dal direttore e dagli sperimentatori del laboratorio;

b) per società di capitali e miste:

atto costitutivo e successive eventuali variazioni;

statuto e successive eventuali variazioni;

estratto notarile del libro dei soci;

certificati penali dei soci e del direttore del laboratorio;

«dichiarazione di compatibilità» per i soci ed il direttore;

c) per società di persone:

tutto quanto sopra, tranne l'estratto del libro dei soci;

d) per ditte individuali:

certificati penali del titolare e del direttore;

«dichiarazione di compatibilità».

Si chiarisce che per «dichiarazione di compatibilità», da rilasciare dai soggetti sopra indicati, deve intendersi una dichiarazione resa a mezzo di atto notorio nella qualità ove si attesti che non sussiste alcuna situazione di incompatibilità tra l'attività esplicata nel laboratorio ai sensi della legge n. 1086/71 e altre eventuali attività svolta dai soggetti stessi;

3) elenco dei macchinari e delle attrezzature presenti nel laboratorio con l'indicazione della marca, delle specifiche prestazionali e del numero di matricola;

4) atto notorio con il quale il proprietario o il legale rappresentante attesti che tutte le macchine e le attrezzature sono di proprietà anche se con riservato dominio;

5) elenco del personale addetto con indicate, per ognuno, le funzioni svolte nell'ambito del laboratorio nonché il preciso rapporto esistente con lo stesso;

6) documentazione circa la qualificazione del direttore e dello sperimentatore;

7) relazione documentata dell'attività svolta nel biennio precedente.

La relazione dovrà elencare i tipi più significativi di prove effettuate nel suddetto biennio, indicandone approssimativamente il numero per ogni anno nonché i principali committenti;

8) pianta dei locali adibiti a laboratorio con l'indicazione dei macchinari ed attrezzature;

9) copia autenticata dell'atto di proprietà dei locali adibiti a laboratorio ovvero del contratto d'affitto;

10) attestati dell'idoneità dei locali e degli impianti per i requisiti prescritti ai sensi della vigente legislazione;

11) descrizione dettagliata dell'iter amministrativo interno per il rilascio delle certificazioni;

12) stampati adottati per le diverse tipologie di certificazione;

13) tariffario delle prestazioni con indicata la sua validità nel tempo e le eventuali agevolazioni praticate;

14) calendario impegnativo dei giorni di apertura del laboratorio;

15) dichiarazione impegnativa per l'osservanza delle seguenti regole di comportamento:

a) chiedere — producendo la necessaria documentazione — il preventivo nulla-osta per qualsiasi variazione dell'assetto proprietario, per eventuale sostituzione del direttore del laboratorio o degli sperimentatori e per eventuale cambio di sede; ciò per consentire all'amministrazione la verifica della permanenza dei presupposti in base ai quali è stata concessa l'autorizzazione;

b) conservare per dieci giorni i campioni identificabili sottoposti a prova;

c) comunicare le variazioni del prezziario quindici giorni prima della loro entrata in vigore;

d) non istituire centri di raccolta che possano creare comunque turbativa all'attività di altri laboratori autorizzati, né centri attrezzati per le prove, fuori della sede autorizzata.

A chiarimento del punto 3) precedente i macchinari ritenuti indispensabili sono i seguenti:

3-*a)* prove su calcestruzzi e laterizi:

pressa idraulica motorizzata per prova a compressione con portata non inferiore a 300 tonn.;

spianatrice per rettifica meccanica dei provini, a mole abrasive o a corona diamantata;

camera climatizzata o vasca di maturazione normale a controllo automatico della temperatura e dell'umidità, per la maturazione dei provini;

vasca termostatica per la maturazione accelerata dei provini;

stufa per l'essiccazione degli inerti;

serie unificata di stacci e crivelli;

setacciatore meccanico ed elettromagnetico;

betoniera da laboratorio;

bilance per cubetti, per inerti, ecc. di varia portata e precisione;

serie di casseforme per cubetti;

tavolo vibrante per casseforme;

pressa per prove di compressione su laterizi o, in alternativa, accessori per dette prove con la pressa dei calcestruzzi;

celle di taratura delle presse;

carotatrice per calcestruzzi;

3-*b)* prove sugli acciai:

macchina universale con portata non inferiore a 60 tonn., completa di attrezzatura per il tracciamento dei diagrammi «sforzi-deformazioni»;

attrezzatura, indipendente dalla macchina universale, per le prove di piegamento e raddrizzamento delle barre per cemento armato;

pendolo di Charpy per prova di resilienza degli acciai laminati con relativa cella frigorifera;

cella di taratura della pressa universale;

dispositivo segna-provette;

calibri e bilance di precisione per la determinazione delle dimensioni dei campioni;

tranciatrice o altra attrezzatura per il taglio dei ferri.

A chiarimento dei punti 5) e 6) precedenti si puntualizza che la funzionalità di un laboratorio è strettamente legata ad un minimo di personale qualificato operante nel laboratorio stesso; minimo che è individuato nel direttore, avente qualifica di ingegnere o architetto, nello sperimentatore, preferibilmente diplomato, e in un addetto di segreteria.

Circa la qualificazione del direttore la documentazione dovrà riferirsi a periodi di attività presso laboratori chiarendo se l'attività si riferisce o meno a prove sui materiali di cui alla legge n. 1086/71.

La qualificazione dello sperimentatore sarà appurata sia attraverso esame dei titoli posseduti (studio è attività svolta nel campo delle prove di laboratorio), sia in sede di sopralluogo.

In merito ai locali adibiti a sede di laboratorio — punto 8) precedente — si specifica che, in rapporto alla dotazione minima di macchinario sopra specificato, questi devono avere una superficie utile non inferiore a circa 150 mq e consentire una buona funzionalità del laboratorio stesso.

Circa poi l'iter amministrativo interno finalizzato al rilascio della certificazione — punto 11) precedente — questo deve consistere essenzialmente nella redazione del verbale di accettazione, nella tenuta del registro di carico e scarico e nell'archiviazione.

Al riguardo si precisa:

verbale di accettazione: sarà costituito da un blocco, prenumerato e bollato, contenente tre copie del verbale di accettazione di cui due staccabili: la prima verrà consegnata al committente, la seconda (foglio di lavoro) all'operatore che trascrivi i risultati delle prove, la terza resterà quale riscontro;

registro: prenumerato e bollato in parallelo al verbale di accettazione, conterrà gli estremi di tutti i passaggi interni dall'accettazione alla certificazione e fatturazione;

archivio: per ogni richiesta, sarà archiviata la copia del verbale di accettazione (foglio di lavoro), copia della certificazione, copia della fattura, estremi della spedizione della certificazione e della fattura.

D. L'accertamento della rispondenza o meno di tutte le condizioni innanzi elencate, da documentare nell'istanza a cura del richiedente, costituirà attività istruttoria propria del Servizio tecnico centrale, che opererà tutti i controlli del caso anche attraverso sopralluoghi e trasmetterà poi le istanze per il prescritto parere al Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Per quanto concerne i laboratori già autorizzati, questi, all'atto della richiesta di rinnovo dell'autorizzazione, dovranno documentare di essersi già adeguati a tutte le disposizioni della presente regolamentazione, salvo che per i locali e le attrezzature; per queste ultime l'adeguamento dovrà in ogni caso realizzarsi entro e non oltre un anno dalla data del decreto di rinnovo dell'autorizzazione, mentre per quanto concerne i locali, l'amministrazione si riserva di valutare caso per caso la possibilità di deroghe al minimo di superficie indicato dalla regolamentazione in oggetto.

Anche per la concessione dei rinnovi di autorizzazione il Servizio tecnico centrale opererà in fase istruttoria i controlli necessari.

Il Ministro: DE ROSE

88A0461

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

N. 23

Corso dei cambi del 4 febbraio 1988 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1247,450	1247,450	1247,35	1247,450	1247,45	1247,37	1247,300	1247,450	1247,450	1247,45
Marco germanico	736,120	736,120	736,55	736,120	736,12	736,07	736,020	736,120	736,120	736,12
Franco francese	218,200	218,200	218,50	218,200	218,20	218,20	218,200	218,200	218,200	218,20
Fiorino olandese	655,430	655,430	655,65	655,430	655,43	655,43	655,430	655,430	655,430	655,42
Franco belga	35,218	35,218	35,24	35,218	35,218	35,21	35,219	35,218	35,218	35,22
Lira sterlina	2195,200	2195,200	2195,25	2195,200	2195,20	2194,85	2194,500	2195,200	2195,200	2195,20
Lira irlandese	1959,200	1959,200	1960 —	1959,200	1959,20	1959,10	1959 —	1959,200	1959,200	—
Corona danese	192,800	192,800	192,80	192,800	192,80	192,79	192,790	192,800	192,800	192,80
Dracma	9,226	9,226	9,23	9,226	—	—	9,225	9,226	9,226	—
E.C.U.	1520,900	1520,900	1521,50	1520,900	1520,90	1520,90	1520,900	1520,900	1520,900	1520,90
Dollaro canadese	980,650	980,650	982 —	980,650	980,65	980,75	980,850	980,650	980,650	980,65
Yen giapponese	9,675	9,675	9,6950	9,675	9,675	9,67	9,675	9,675	9,675	9,68
Franco svizzero	900,570	900,570	901 —	900,570	900,57	900,56	900,550	900,570	900,570	900,57
Scellino austriaco	104,743	104,743	104,72	104,743	104,743	104,74	104,739	104,743	104,743	104,75
Corona norvegese	194,800	194,800	194,90	194,800	194,80	194,78	194,770	194,800	194,800	194,80
Corona svedese	205,760	205,760	205,90	205,760	205,76	205,77	205,790	205,760	205,760	205,76
FIM	303,800	303,800	303,85	303,800	303,80	303,78	303,770	303,800	303,800	—
Escudo portoghese	9,011	9,011	9,02	9,011	9,011	9,01	9,024	9,011	9,011	9,01
Peseta spagnola	10,940	10,940	10,95	10,940	10,940	10,94	10,940	10,940	10,940	10,94
Dollaro australiano	884,700	884,700	886 —	884,700	884,70	884,60	884,500	884,700	884,700	884,70

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 4 febbraio 1988

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1247,375
Marco germanico	736,070
Franco francese	218,200
Fiorino olandese	655,430
Franco belga	35,218
Lira sterlina	2194,850
Lira irlandese	1959,100
Corona danese	192,795
Dracma	9,225
E.C.U.	1520,900
Dollaro canadese	980,750
Yen giapponese	9,675
Franco svizzero	900,560
Scellino austriaco	104,741
Corona norvegese	194,785
Corona svedese	205,775
FIM	303,785
Escudo portoghese	9,017
Peseta spagnola	10,940
Dollaro australiano	884,600

Media dei titoli del 4 febbraio 1988

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	70,500
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	99 —
» 9% » » 1976-91	101,250
» 10% » » 1977-92	99,300
» 12% (Beni Esteri 1980)	103,600
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	98,250
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	90,350
» » » Ind. ENI 1-8-1988	100,500
» » » » EFIM 1-8-1988	102,500
» » » » 1- 3-1984/88	99,925
» » » » 1- 4-1984/88	100,100
» » » » 1- 5-1984/88	100,225
» » » » 1- 6-1984/88	100,400
» » » » 1- 7-1983/88	101,025
» » » » 1- 8-1983/88	101,375
» » » » 1- 9-1983/88	101,225
» » » » 1-10-1983/88	101,325
» » » » 15- 7-1985/90	99,975
» » » » 16- 8-1985/90	99,700
» » » » 18- 9-1985/90	99,225
» » » » 18-10-1985/90	99,625
» » » » 1-11-1983/90	103,225
» » » » 18-11-1985/90	99,700
» » » » 1-12-1983/90	103,375
» » » » 18-12-1985/90	100,125
» » » » 1- 1-1984/91	103,275
» » » » 17- 1-1986/91	99,950
» » » » 1- 2-1984/91	103,550
» » » » 18- 2-1986/91	99,450
» » » » 1- 3-1984/91	102,075
» » » » 18- 3-1986/91	99,300
» » » » 1- 4-1984/91	101,875
» » » » 1- 5-1984/91	101,925
» » » » 1- 6-1984/91	102,025
» » » » 1- 7-1984/91	101,800
» » » » 1- 8-1984/91	101,800
» » » » 1- 9-1984/91	101,675
» » » » 1-10-1984/91	101,350
» » » » 1-11-1984/91	101,475
» » » » 1-12-1984/91	99,975
» » » » 1- 1-1985/92	100,850
» » » » 1- 2-1985/92	100,025
» » » » 18- 4-1986/92	97,825
» » » » 19- 5-1986/92	97,100
» » » » 18- 6-1986/93	95,575
» » » » 17- 7-1986/93	95,800
» » » » 19- 8-1986/93	95,400
» » » » 18- 9-1986/93	95,750
» » » » 1- 2-1985/95	100,025
» » » » 1- 3-1985/95	94,250
» » » » 1- 4-1985/95	93,525
» » » » 1- 5-1985/95	93,600
» » » » 1- 6-1985/95	93,150
» » » » 1- 7-1985/95	95,225
» » » » 1- 8-1985/95	95,350
» » » » 1- 9-1985/95	95,525
» » » » 1-10-1985/95	95,600
» » » » 1-11-1985/95	95,800
» » » » 1-12-1985/95	96,875

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1986/96	98,275
» » » » 1- 1-1986/96 II	100,200
» » » » 1- 2-1986/96	98,675
» » » » 1- 3-1986/96	96,675
» » » » 1- 4-1986/96	94,750
» » » » 1- 5-1986/96	94,500
» » » » 1- 6-1986/96	94,575
» » » » 1- 7-1986/96	94,675
» » » » 1- 8-1986/96	94,775
» » » » 1- 9-1986/96	94,750
» » » » 1-10-1986/96	94,700
» » » » 1-11-1986/96	95,050
» » » » 1-12-1986/96	95,800
» » » » 1- 1-1987/97	97,150
Buoni Tesoro Pol. 12,00% 1- 3-1988	100,050
» » » 12,25% 1- 5-1988	100,700
» » » 12,50% 1- 7-1988	101,150
» » » 12,50% 1-10-1988	101,850
» » » 12,50% 1-11-1988	101,975
» » » 12,50% 1- 1-1989	102,775
» » » 12,50% 1- 2-1989	103,725
» » » 12,50% 1- 3-1989	103,225
» » » 12,00% 1- 4-1989	102,800
» » » 10,50% 1- 5-1989	101,475
» » » 9,25% 1- 1-1990	97,325
» » » 12,50% 1- 1-1990	104,750
» » » 9,25% 1- 2-1990	97,750
» » » 12,50% 1- 2-1990	106,075
» » » 9,15% 1- 3-1990	97,325
» » » 12,50% 1- 3-1990	104,850
» » » 9,15% 1- 4-1990	96,900
» » » 12,00% 1- 4-1990	103,525
» » » 9,15% 1- 5-1990	97,150
» » » 10,50% 1- 5-1990	101,125
» » » 9,15% 1- 6-1990	96,725
» » » 10,00% 1- 6-1990	100,475
» » » 9,50% 1- 7-1990	98,950
» » » 10,50% 1- 7-1990	99,975
» » » 9,50% 1- 8-1990	98,850
» » » 9,25% 1- 9-1990	97,875
» » » 9,25% 1-10-1990	96,075
» » » 9,25% 1-11-1990	96,125
» » » 9,25% 1-12-1990	96,525
» » » 12,50% 1- 3-1991	105,925
» » » 9,25% 1- 1-1992	94,325
» » » 9,25% 1- 2-1992	94,200
» » » 9,15% 1- 3-1992	94,775
» » » 9,15% 1- 4-1992	94,875
» » » 9,15% 1- 5-1992	95,625
» » » 9,15% 1- 6-1992	95,775
» » » 10,50% 1- 7-1992	100,625
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	106,325
» » » » 22-11-1982/89 13%	107,700
» » » » 1983/90 11,50%	107,275
» » » » 1984/91 11,25%	108,075
» » » » 1984/92 10,50%	108,300
» » » » 1985/93 9,60%	105 —
» » » » 1985/93 9,75%	105,625
» » » » 1985/93 9,00%	102,750
» » » » 1985/93 8,75%	101,750
» » » » 1986/94 8,75%	101,700
» » » » 1986/94 6,90%	93,375

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

88M04028

MINISTERO DEL TESORO

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di dicembre 1987

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di dicembre 1987, che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario, conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		INCASSI	PAGAMENTI	DIFFERENZE
Fondo di cassa al 31 dicembre 1986		139.999.039.496		
Gestione di bilancio	Entrate finali	283.875.942.111.396		— 159.089.483.907.473
	Spese finali		442.965.426.018.869	
	Rimborso di prestiti		22.429.157.171.067	
	Accensione di prestiti	86.699.657.466.162		
	TOTALE	370.575.599.577.558	465.394.583.189.936	— 94.818.983.612.378
Gestione di tesoreria	Debiti di tesoreria	2.082.773.084.618.613	1.952.076.565.502.748	+ 130.696.519.115.865
	Crediti di tesoreria	729.931.591.985.083	765.848.310.184.812	— 35.916.718.199.729
	TOTALE	2.812.704.676.603.696	2.717.924.875.687.560	+ 94.779.800.916.136
	TOTALE COMPLESSIVO	3.183.420.275.220.750	3.183.319.458.877.496	
Fondo di cassa al 31 dicembre 1987			100.816.343.254	— 39.182.696.242
	TOTALE A PAREGGIO	3.183.420.275.220.750	3.183.420.275.220.750	

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 dicembre 1986	Al 31 dicembre 1987	VARIAZIONI (+ miglioramenti — peggioramenti)
Fondo di cassa	139.999.039.496	100.816.343.254	— 39.182.696.242
Crediti di tesoreria	190.689.780.900.500	226.606.499.100.229	+ 35.916.718.199.729
TOTALE	190.829.779.939.996	226.707.315.443.483	+ 35.877.535.503.487
Debiti di tesoreria	451.220.518.547.702	581.917.037.663.567	— 130.696.519.115.865
Situazione del Tesoro (+ attività; — passività)	— 260.390.738.607.706	— 355.209.722.220.084	— 94.818.983.612.378

Circolazione di Stato (metallica in milioni di lire) al 31 dicembre 1987: 1.176.450.

Il primo dirigente: MOLINO

Il direttore generale: SARCINELLI

INCASSI E PAGAMENTI DI BILANCIO VERIFICATISI PRESSO LE TESORERIE DELLA REPUBBLICA DAL 1° GENNAIO AL 31 DICEMBRE 1987

INCASSI		PAGAMENTI		DIFFERENZE	
TITOLO I — Entrate tributarie	223.834.000.000.000 *				
TITOLO II — Entrate extra tributarie	59.631.954.384.545 *				
ENTRATE CORRENTI	283.465.954.384.545 *	TITOLO I — Spese correnti (2)	373.403.924.733.962	Risparmio pubblico	— 89.937.970.349.417 *
TITOLO III — Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	409.987.726.851 *	TITOLO II — Spese in conto capitale (3)	69.561.501.284.907		
ENTRATE FINALI (1)	283.875.942.111.396	SPESE FINALI	442.965.426.018.869	Saldo netto da finanziare (—) o da impiegare (+)	— 159.089.483.907.473
		TITOLO III — Rimborso di prestiti	22.429.157.171.067		
ENTRATE FINALI	283.875.942.111.396	SPESE COMPLESSIVE	465.394.583.189.936	Ricorso al mercato	— 181.518.641.078.540
TITOLO IV — Accensione di prestiti	86.699.657.466.162				
ENTRATE COMPLESSIVE	370.575.599.577.558	SPESE COMPLESSIVE	465.394.583.189.936	Saldo di esecuzione del bilancio	— 94.818.983.612.378

* Dati provvisori
(1) Comprende regolazione debiti pregressi per 421 miliardi
(2) Comprende regolazione debiti pregressi per 38.621 miliardi
(3) Comprende regolazione debiti pregressi per 836 miliardi

88A0537

MINISTERO DELLE FINANZE

Provvedimenti concernenti la rateazione di imposte dirette erariali dovute da alcune società

Con decreto ministeriale 12 gennaio 1988 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 81.735.200, dovuto dalla S.p.a. I.C.S. Cidneo, con sede in Barletta (Bari), è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in quattro rate a decorrere dalla scadenza di febbraio 1988 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni.

L'intendenza di finanza di Bari è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

Con decreto ministeriale 12 gennaio 1988 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 102.881.600, dovuto dalla soc. coop. Valle Olona, con sede in Varese, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in quattro rate a decorrere dalla scadenza di febbraio 1988 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni.

L'intendenza di finanza di Varese è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

88A0451

Sospensione della riscossione di imposte dirette erariali dovute dalla S.p.a Morfimare, in Bari

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1988 la riscossione del carico tributario di L. 88.031.334, dovuto dalla S.p.a. «Morfimare», con sede in Bari, è stata sospesa ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di Bari, nel provvedimento di esecuzione, determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. L'esattore, in via cautelare, manterrà in vità gli atti esecutivi posti in essere sui beni immobili e strumentali della sopramenzionata società, la quale, comunque, dovrà prestare idonea garanzia per la eventuale parte del credito erariale non tutelato dai predetti atti esecutivi. La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

88A0452

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla Fondazione italiana per la ricerca sul cancro, in Milano, ad accettare un legato

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 gennaio 1988, sulla proposta del Ministro della sanità, la Fondazione italiana per la ricerca sul cancro, in Milano, è stata autorizzata ad accettare il legato consistente nella somma di L. 10.000.000, disposto dalla sig.ra Giuseppina Teisseire con testamento olografo, pubblicato per atto dott. Luigi Fissore, notaio in Carmagnola (Torino) n. 114 755/39.481 di repertorio.

88A0426

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga della gestione commissariale del patronato A.N.L.A. per l'assistenza sociale dei lavoratori

Con decreto ministeriale 20 gennaio 1988, il mandato al dott. Severino Lavagnini, quale commissario liquidatore dell'istituto di patronato A.N.L.A. per l'assistenza sociale dei lavoratori, è prorogato per un ulteriore periodo di sei mesi.

88A0458

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto ministeriale 29 dicembre 1987 il dott. Anastasio Carucci è stato nominato commissario governativo della società cooperativa «Oriente» S.r.l., con sede in Bitonto (Bari), in sostituzione del proc. Gennaro Rocco Notarnicola, dimissionario.

Con decreto ministeriale 29 dicembre 1987 i poteri conferiti al dott. Michele Grippa commissario governativo della società cooperativa edilizia Venere, con sede in Taranto, sono stati prorogati per un periodo di sei mesi.

Con decreto ministeriale 7 gennaio 1988 i poteri conferiti al sig. Remo Perina commissario governativo della società cooperativa «Edilizia Eros società cooperativa a r.l.», con sede in Verona, sono stati prorogati per un periodo di sei mesi.

Con decreto ministeriale 7 gennaio 1988 i poteri conferiti al dott. Pierluigi Comelli commissario governativo della società cooperativa edilizia «Il Tiglio», con sede in Milano, sono stati prorogati per un periodo di sei mesi.

Con decreto ministeriale 7 gennaio 1988 la gestione commissariale della società cooperativa «Simone 71 - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Roma, è stata prorogata fino al 7 luglio 1988 ed il dott. Sebastiano Samperi è stato nominato commissario governativo in sostituzione del dott. Giuseppe Pironomonte, dimissionario.

Con decreto ministeriale 7 gennaio 1988 ai sensi dell'art. 2543 del codice civile sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa a r.l. «La Jonica», con sede in Calopezzati (Cosenza), costituita il 23 marzo 1973 per rogito notaio dott. Francesco Salvo ed è nominato commissario governativo, per un periodo di dodici mesi il dott. Angelo Trono.

Con decreto ministeriale 7 gennaio 1988 ai sensi dell'art. 2543 del codice civile sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa «Allevatori riuniti di Caprarola - Società cooperativa a r.l.», con sede in Caprarola (Viterbo), costituita il 3 luglio 1975 per rogito notaio dott. Mario Simoni ed è nominato commissario governativo, per un periodo di dodici mesi, il rag. Dina Crocetta.

Con decreto ministeriale 7 gennaio 1988 ai sensi dell'art. 2543 del codice civile sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa edilizia a r.l. «Mirko», con sede in Rieti, costituita il 18 luglio 1973 per rogito notaio dott. Angelo Gianfelice ed è nominato commissario governativo, per un periodo di dodici mesi, il dott. Gianfranco Nobilio.

88A0459

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Sostituzione della Banca popolare di Verona, società cooperativa a responsabilità limitata, in Verona, alla Banca Manusardi nell'esercizio della dipendenza bancaria di Venezia.

Con provvedimento del Governatore della Banca d'Italia in data 20 gennaio 1988 è stata autorizzata l'esecuzione della convenzione — ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 53 e seguenti del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modifiche ed integrazioni — concernente la sostituzione della Banca popolare di Verona alla Banca Manusardi nell'esercizio della dipendenza bancaria di Venezia, San Marco 1336, Calle Vallaresso.

88A0515

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1986, n. 807, recante: «Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bologna». (Decreto del Presidente della Repubblica pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 281 del 3 dicembre 1986).

Nel decreto citato in epigrafe, alla pag. 4 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, alla seconda colonna, diciannovesimo rigo, dove è scritto: «2) teoria *e* sistemi», leggasi: «2) teoria *dei* sistemi».

88A0442

Comunicato relativo alla deliberazione 27 gennaio 1988 del Comitato interministeriale dei prezzi concernente: «Prezzo e condizioni di vendita delle barbabietole da zucchero di raccolto 1987. (Provvedimento n. 5/1988)». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 25 del 1° febbraio 1988).

Nella deliberazione citata in epigrafe e pubblicata alla pag. 16 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, nelle premesse, al 14° rigo, dove è scritto: «Visto il regolamento CEE n. 1913/87 del Consiglio del *2 luglio* che *fissano* . . . », leggasi: «Visto il regolamento CEE n. 1913/87 del Consiglio del *2 luglio 1987* che *fissa* . . . ».

88A0462

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
Cartolibreria PIROLA MAGGIOLI
di Laura Zagatti
Via Matteotti, 36/B

◇ **CERVIA' (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
Via C. Ricci, 50

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria F.lli VERONI
di Veroni Aldo e C.
Via Robbioni, 5

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Giovanni XXIII, 59

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
Libreria Franco Milella
Viale della Repubblica, 16/B

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria GALLI
Via Manzoni, 30

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via del Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1988

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale .... L. 220.000
- semestrale .... L. 120.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
- annuale .... L. 28.000
- semestrale .... L. 17.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità Europee:
- annuale .... L. 105.000
- semestrale .... L. 58.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale .... L. 28.000
- semestrale .... L. 17.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale .... L. 100.000
- semestrale .... L. 60.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale .... L. 375.000
- semestrale .... L. 205.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta ufficiale parte prima prescelto con la somma di L. 25.000, si avrà diritto a ricevere l'indice annuale cronologico per materie 1988.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* .... L. 800

Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione .... L. 800

Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... L. 800

Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... L. 800

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale .... L. 60.000

Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione .... L. 800

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale .... L. 34.000

Prezzo di vendita di un fascicolo .... L. 3.400

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale .... L. 120.000

Abbonamento semestrale .... L. 65.000

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione .... L. 800

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221